

TSD: Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Direttiva 2009/48/CE), spiegato

La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fissa i requisiti di sicurezza che i giocattoli, cioè i prodotti progettati o destinati al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, devono soddisfare prima dell'immissione sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 luglio 2011 ed è abrogata dal 1° agosto 2030 dal regolamento (UE) 2025/2509.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2009/48/CE	Tipo di atto	Directive
In vigore	20 luglio 2009	Si applica dal	20 luglio 2011
Modificato da	Direttiva 2012/7/UE della Commissione, Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, Direttiva 2014/79/UE della Commissione, Direttiva 2014/81/UE della Commissione, Direttiva 2014/84/UE della Commissione, Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 40 cita ancora gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, letti come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, con la direttiva elencata nel suo allegato I; la direttiva figura inoltre tra gli atti elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quindi un giocattolo può essere immesso sul mercato dell'Unione soltanto se un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione è responsabile dei compiti dell'articolo 4.
CELEX	32009L0048		

Date principali

18 giugno 2009	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2009/48/CE	title
20 luglio 2009	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 30 giugno 2009	Art. 56
20 gennaio 2011	Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le leggi di recepimento	Art. 54
20 luglio 2011	Si applicano le misure nazionali; la direttiva 88/378/CEE è abrogata, salvo l'articolo 2, paragrafo 1, e la sezione 3 della parte II dell'allegato II; i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione; gli Stati membri notificano le proprie norme sulle sanzioni	Art. 51, Art. 53(1), Art. 54 and Art. 55
20 luglio 2013	Si applicano i requisiti chimici dell'allegato II, parte III; le restanti parti della direttiva 88/378/CEE sono abrogate; i giocattoli conformi alla nuova direttiva, eccetto la parte III, e alle vecchie norme chimiche potevano essere immessi sul mercato fino a questa data; si applicano i limiti per il cadmio della direttiva 2012/7/UE ed entra in vigore il regolamento (UE) n. 681/2013 sul bario	Art. 53(2) and Art. 55; Art. 2(1); Art. 2
1 luglio 2015	Si applica la direttiva 2014/84/UE: l'appendice A consente il nichel (CMR 2) nei giocattoli e nei componenti di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica	Art. 1 and Art. 2(1)
21 dicembre 2015	Si applicano le direttive 2014/79/UE e 2014/81/UE: l'appendice C fissa limiti di contenuto di 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP e un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca	Art. 1 and Art. 2(1); Art. 1 and Art. 2(1)
24 maggio 2017	Si applicano le direttive (UE) 2015/2115 e 2015/2116: limiti dell'appendice C per la formammide (emissione di 20 µg/m3 dal materiale espanso dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg) e per l'1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli)	Art. 1 and Art. 2(1); Art. 1 and Art. 2(1)
20 luglio 2017	Termine della deroga dell'allegato II, parte III, punto 7: i materiali conformi alle norme sul contatto con gli alimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 non sono più esentati dalle norme sulle sostanze CMR, a meno che l'appendice C non fissi un limite specifico	Annex II, Part III, point 7
24 novembre 2017	Si applica la direttiva (UE) 2015/2117: limiti di contenuto dell'appendice C per la miscela CMI/MI 3:1 (1 mg/kg), il CMI (0,75 mg/kg) e l'MI (0,25 mg/kg) nei materiali acquosi dei giocattoli	Art. 1 and Art. 2(1)

28 ottobre 2018	Si applica la direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio: limiti di migrazione del piombo abbassati a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg per il materiale dei giocattoli secco, liquido e raschiato	Art. 1 and Art. 2(1)
4 novembre 2018	Si applica la direttiva (UE) 2017/774: limiti dell'appendice C per il fenolo, 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e 10 mg/kg di contenuto come conservante	Art. 1 and Art. 2(1)
26 novembre 2018	Si applica la direttiva (UE) 2017/898: limite di migrazione del bisfenolo A ridotto a 0,04 mg/l	Art. 1 and Art. 2(1)
18 novembre 2019	Si applica la direttiva (UE) 2018/725: limiti di migrazione del cromo (VI) abbassati a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg	Art. 1 and Art. 2(1)
20 maggio 2021	Si applica la direttiva (UE) 2019/1922: limiti di migrazione dell'alluminio abbassati a 2.250, 560 e 28.130 mg/kg	Art. 1 and Art. 2(1)
21 maggio 2021	Si applica la direttiva (UE) 2019/1929: limiti dell'appendice C per la formaldeide nei materiali dei giocattoli polimerici, in legno legato con resina, tessuti, in pelle, in carta e a base d'acqua	Art. 1 and Art. 2(1)
5 luglio 2022	Si applicano le direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089: atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato si aggiungono alle fragranze vietate (58 in totale) e 61 fragranze si aggiungono all'elenco di quelle che devono essere indicate in etichetta oltre 100 mg/kg (71 in totale)	Art. 2(1) and Annex; Art. 2(1) and Annex
5 dicembre 2022	Si applica la direttiva (UE) 2021/903: limiti dell'appendice C per l'anilina, 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli e nei colori a dita e 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita	Art. 1 and Art. 2(1)
1 gennaio 2026	Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli; da questa data si applicano i suoi articoli da 28 a 44 sugli organismi notificati e da 49 a 55 su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni	Art. 59
29 agosto 2026	Si applica la direttiva (UE) 2026/192: l'appendice A consente il cobalto (CMR 1B) come impurità nel nichel dell'acciaio inossidabile, nei componenti che conducono corrente elettrica e nei magneti al neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; lo stesso giorno entra in vigore il decreto danese n. 574 del 24 giugno 2026	Art. 1 and Art. 2(1)
1 agosto 2030	La direttiva 2009/48/CE è abrogata; il regolamento (UE) 2025/2509 si applica integralmente; i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima di questa data possono continuare a essere messi a disposizione	Art. 56, Art. 57(1) and Art. 59
1 febbraio 2031	I certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva cessano di essere validi, salvo che scadano prima	Art. 57(3)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare i giocattoli conformemente al requisito generale di sicurezza, in modo che non compromettano la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e ai requisiti particolari dell'allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività, per tutto il periodo di utilizzo prevedibile e normale. Art. 4(1), Art. 10 and Annex II
- Prima di immettere un giocattolo sul mercato, analizzare i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che può presentare e valutare la potenziale esposizione ad essi; conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica. Art. 18 and Annex IV, point (b)
- Eseguire la valutazione della conformità: il controllo interno della produzione (modulo A della decisione n. 768/2008/CE) quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate; in caso contrario l'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B) seguito dalla conformità al tipo (modulo C), anche quando le norme sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione o la natura del giocattolo richiede la verifica di una terza parte. Art. 4(2), Art. 13, Art. 19 and Art. 20
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, elenco dei componenti e dei materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, la dichiarazione, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova ed eventuali documenti dell'organismo notificato) in una lingua ufficiale dell'Unione, e la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell'allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; conservare entrambe per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato. Art. 4(2), Art. 4(3), Art. 15, Art. 21, Annex III and Annex IV
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, componenti e materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova e i documenti dell'organismo notificato) in una lingua ufficiale dell'Unione. Art. 4(2), Art. 21 and Annex IV
- Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell'allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita. Art. 4(2), Art. 15 and Annex III
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato. Art. 4(3)
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un'etichetta applicata o sull'imballaggio prima di immetterlo sul mercato, su un'etichetta o su un foglio illustrativo per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti e almeno sull'imballaggio quando non è visibile dall'esterno; può essere seguita da un pittogramma che indica un rischio o un uso particolare. Art. 4(2), Art. 16 and Art. 17
- Apporre le avvertenze richieste dall'articolo 11 e dall'allegato V, precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», in modo chiaramente visibile, leggibile, comprensibile e corretto sul giocattolo, su un'etichetta applicata o sull'imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, con la formulazione esatta dell'allegato V, parte B, punti da 2 a 10; le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, devono essere visibili prima dell'acquisto, anche online; non utilizzare un'avvertenza della parte B in contrasto con l'uso previsto del giocattolo. Art. 11 and Annex V
- Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro. Art. 4(5), Art. 4(6) and Art. 4(7)

- Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. Art. 4(5) and Art. 4(6)
- Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita. Art. 4(7)
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate; quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. Art. 4(4)
- Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate. Art. 4(4)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. Art. 4(4)
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un giocattolo da Lei immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. Art. 4(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave e immediato giustifichi un termine più breve, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato. Art. 4(9), Art. 9 and Art. 21(3)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave ne giustifichi uno più breve, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. Art. 4(9) and Art. 21(3)
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. Art. 9

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per i giocattoli oggetto del mandato. Art. 5(1) and Art. 5(3)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di garantire la progettazione e la fabbricazione conformemente ai requisiti dell'articolo 10 e dell'allegato II né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. Art. 5(2)
- Identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni dalla fornitura. Art. 9

Importatore

- Immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione, il nome e l'indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 6(1) and Art. 6(2)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, e assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro. Art. 6(3) and Art. 6(4)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. Art. 6(3)
- Assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita. Art. 6(4)
- Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all'articolo 10 e all'allegato II. Art. 6(5)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori sull'attività di monitoraggio. Art. 6(6)
- Se un giocattolo da Lei immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. Art. 6(7)
- Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo. Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 9
- Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 6(8)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l'autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. Art. 6(9)
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. Art. 9
- Se immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 4. Art. 8

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un giocattolo, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di vendita, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato il numero di identificazione, il nome e l'indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 7(1) and Art. 7(2)
- Mostrare al consumatore, prima dell'acquisto, le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, anche nelle vendite online. Art. 11(2), third subparagraph
- Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all'articolo 10 e all'allegato II. Art. 7(3)
- Se un giocattolo da Lei messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. Art. 7(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo. Art. 7(5) and Art. 9
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l'autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. Art. 7(5)
- Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni. Art. 9
- Se vende un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante. Art. 8

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili agli operatori economici che violano le leggi nazionali di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aumentate in caso di recidiva. La vigilanza del mercato segue il regolamento (CE) n. 765/2008 come citato dall'articolo 40, letto come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021: quando un giocattolo presenta un rischio o non è conforme, l'autorità lo valuta rispetto a tutti i requisiti, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio e, se l'operatore non agisce, adotta provvedimenti provvisori per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare il giocattolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La non conformità formale, ossia la marcatura CE apposta in violazione degli articoli 16 o 17 oppure non apposta, una dichiarazione CE di conformità non redatta o redatta in modo errato, o una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, ritiro o richiamo; l'autorità può ordinare a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo e può disporre una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante quando la documentazione tecnica o la sua traduzione non sono fornite. In Danimarca l'Erhvervsstyrelsen è l'autorità di controllo ai sensi del § 9 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell'8 gennaio 2026); l'ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell'Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli (§ 57 del decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli) e il § 58 di tale decreto punisce con una sanzione pecuniaria, ad esempio, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di un giocattolo che non soddisfa i requisiti di sicurezza, la mancata redazione della documentazione tecnica o il mancato svolgimento della valutazione della conformità, l'assenza di avvertenze, istruzioni o identificazione e la mancata adozione di misure correttive o la mancata informazione dell'autorità, con la reclusione fino a 2 anni per l'immissione sul mercato di giocattoli non conformi in presenza di circostanze aggravanti come pericolo per la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro.

Art. 51, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 45 and Art. 21(4)

Lista di controllo

- 1. Verificare che il prodotto sia un giocattolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1: progettato o destinato, in via esclusiva o non, al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, e controllare che non sia uno dei 19 prodotti dell'allegato I né una delle cinque esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2; usare gli orientamenti della Commissione sulla zona grigia e sui singoli prodotti per i casi dubbi.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ogni giocattolo, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare un giocattolo rende fabbricanti (articolo 8) e che un mandatario necessita di un mandato scritto (articolo 5).
- 3. Eseguire e documentare la valutazione della sicurezza dell'articolo 18 che comprende i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività e la potenziale esposizione, e stabilire la fascia di età prevista (articolo 10, paragrafo 2).
- 4. Individuare le norme armonizzate applicabili pubblicate nella Gazzetta ufficiale (la serie EN 71 e la EN IEC 62115 per i giocattoli elettrici) e scegliere il percorso di valutazione della conformità: controllo interno della produzione (modulo A) quando coprono tutti i requisiti pertinenti, altrimenti esame CE del tipo da parte di un organismo notificato più conformità al tipo (articoli 13 e 19).
- 5. Verificare le norme chimiche applicabili: il divieto delle sostanze CMR con le deroghe delle appendici A e B, i limiti di migrazione per 19 elementi dell'allegato II, parte III, punto 13, i limiti per le nitrosammine e i limiti dell'appendice C per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, e le 58 fragranze allergizzanti vietate e le 71 da indicare in etichetta (allegato II, parte III).
- 6. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato IV con le schede di dati di sicurezza, i rapporti di prova e, se utilizzato, il certificato di esame CE del tipo, e redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell'allegato III; conservare entrambe per 10 anni (articoli 4, paragrafo 3, 15 e 21).
- 7. Apporre la marcatura CE sul giocattolo, sull'etichetta o sull'imballaggio e aggiungere il numero di tipo, lotto o serie e il nome e l'indirizzo di contatto del fabbricante e dell'importatore (articoli 4, paragrafi 5 e 6, 6, paragrafo 3, e 17).
- 8. Applicare le avvertenze dell'allegato V con la formulazione esatta, precedute da «Avvertenza», e riportare i limiti di età e le altre avvertenze rilevanti per l'acquisto sull'imballaggio destinato al consumatore e sulla pagina del prodotto nelle vendite online, nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita (articolo 11).
- 9. Predisporre il controllo della produzione, i registri dei reclami e dei richiami, la procedura di azione correttiva e di notifica e la tracciabilità decennale di fornitori e clienti (articoli 4, paragrafi 4 e 8, 6, paragrafo 6, 7, paragrafo 4, e 9).
- 10. Pianificare il passaggio di consegne al regolamento (UE) 2025/2509: i giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere venduti, i certificati di esame CE del tipo scadono entro il 1° febbraio 2031 e dal 1° agosto 2030 ogni nuovo giocattolo richiede un passaporto digitale del prodotto al posto della dichiarazione di conformità (regolamento (UE) 2025/2509, articoli 19, 56, 57 e 59).

Fonti

1. Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, testo consolidato del 29 agosto 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829>
2. Direttiva 2009/48/CE come pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048>
3. Informazioni documentali, date e relazioni per il CELEX 32009L0048 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048>
4. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509>
5. Direttiva 2012/7/UE della Commissione, cadmio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007>
6. Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, bario (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681>
7. Direttiva 2014/79/UE della Commissione, TCEP, TCPP e TDCP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079>
8. Direttiva 2014/81/UE della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081>
9. Direttiva 2014/84/UE della Commissione, nichel (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084>
10. Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, formammide (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115>
11. Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, benzisotiazolinone (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116>
12. Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117>
13. Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, piombo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738>
14. Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, fenolo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774>
15. Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898>
16. Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, cromo VI (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725>
17. Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, alluminio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922>
18. Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, formaldeide (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929>
19. Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, etichettatura delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088>
20. Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, divieto delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089>
21. Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, anilina (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903>

- !2. Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, cobalto (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192>
- !3. Sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en
- !4. Documenti di orientamento sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en
- !5. Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/love-og-regler/love-og-regler-om-legetoej-og-udstyr-boern-og-babyer>
- !6. Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815>
- !7. Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/59>
- !8. Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574>
- !9. Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tsd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.